

CRON 992/20



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Carla Garlatti	Presidente
dott. Laura Raddino	Giudice relatore
dott. Michela Miele	Giudice Onorario
dott. Emiliano Kersevan	Giudice Onorario

ha emesso il seguente

DECRETO

Esaminati gli atti del procedimento relativo ai minori [REDACTED], nata a Malindi l'11.7.2002, [REDACTED], nata a Malindi il 28.3.2003, [REDACTED], nata a Malindi l'8.10.2006 e [REDACTED], nato a Malindi il 28.1.2008, figli del signor [REDACTED] (cittadino italiano) e della signora [REDACTED], nata a Malindi (Kenia) il 12.4.1986, iniziato su ricorso di quest'ultima con il difensore avv. Dora Zappia del Foro di Trieste, depositato in data 24.2.2020, volto ad ottenere in favore della stessa genitrice l'autorizzazione alla permanenza temporanea nel territorio dello Stato per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei figli minori ai sensi dell'art. 31 comma 3° D. L.vo 286/1998;

ricordato che, con decreto del 26.2.2020, si è fissata l'udienza del 17.4.2020 per l'audizione della ricorrente, del padre dei minori e dei minori stessi e si è richiesta al Servizio Sociale del Comune di Trieste relazione sulle condizioni sociofamiliari di vita dei minori e sul loro rapporto con la madre;

richiamato l'art. 83 del sopravvenuto DPR 17.3.2020 n.18 (Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

ritenuto doversi rispondere all'esigenza di evitare per quanto possibile, nel periodo normativamente indicato, contatti ravvicinati tra le persone presso questi uffici (art. 83 comma 6° DPR 18/2020);

ritenuto che in particolare - dovendo peraltro anche essere svolte, ai fini di consentire la decisione sul ricorso, le attività d'indagine socio-familiare richieste al Servizio Sociale, che, stante la situazione di emergenza epidemiologica e i conseguenti limiti e cautele, richiederanno prevedibilmente un tempo maggiore di quello assegnato - si debba differire a epoca successiva al 30.6.2020 l'udienza per l'audizione dei genitori e dei minori;

rilevato che tuttavia emerge l'esistenza dei presupposti per un'autorizzazione provvisoria (durante il corso dell'istruttoria) della permanenza in Italia della genitrice istante, da adottarsi in via urgente ai sensi dell'art. 336 comma 3° c.c.;

rilevato che, infatti, dalla documentazione in atti risulta che la signora [REDACTED] dopo una lunga assenza dalla vita dei figli (essendo rimasta in Kenia, paese d'origine del nucleo, mentre i figli sono in Italia dal 2011, qui giunti per convivere con il padre, poi inseriti in comunità e quindi in famiglie affidatarie per le difficoltà del genitore a gestire la prole a fronte delle inadeguatezze e resistenze della donna italiana che egli aveva nel frattempo sposato, e infine tornati a vivere con il padre, separatosi dalla moglie italiana e mostratosi attento alle esigenze dei figli e disponibile a prendersene cura collaborando convenientemente con i servizi sociosanitari), si è trasferita in Italia, convive con i minori e il loro padre e sta recuperando il rapporto con i figli, tanto che se ne sono registrati benefici effetti per i minori stessi da parte degli operatori del Distretto 2 dell'ASUGI che li ha in carico e li segue, in ausilio al Servizio Sociale del Comune di Trieste cui i minori sono affidati per sostegno e controllo giusta precedenti provvedimenti di questo Tribunale; che in particolare (si veda la relazione di data 7.2.2020 della dott.ssa Sabrina Ruberti, psicologa del Servizio SC BADOE del Distretto 2, allegata al ricorso) la madre risulta contribuire a restituire un contenitore affettivo adeguato per le esigenze dei minori e "si sta dimostrando affettiva, attenta e disponibile ad accoglierli nelle loro difficoltà";

rilevato altresì che dalla nota della Questura di Trieste nel frattempo intervenuta, in risposta alla richiesta di notizie di questo Tribunale, risulta che la signora [REDACTED] non annovera precedenti o pendenze penali o di polizia;

ritenuto che, considerato quanto sopra, si debba autorizzare, in via provvisoria e salvi gli ulteriori approfondimenti da effettuarsi, la permanenza in Italia della signora [REDACTED] per assistenza ai figli minori sino al provvedimento che questo Tribunale adotterà all'esito della esperenda istruttoria; ritenuto che in tal modo dal rinvio dell'udienza non derivi pregiudizio alcuno per i minori o le relazioni familiari;

rilevata la natura urgente del presente provvedimento, stante la necessità di preservare la situazione dei minori nel tempo di svolgimento dell'istruttoria;

P.Q.M.

Visto l'art. 31 comma 3° del D. Lgs. 286/98;
visto l'art. 83 del DPR 17.3.2020 n.18;
visto l'art. 336 comma 3° c.p.p.;

provvedendo in via provvisoria ed urgente;
con efficacia immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 741 comma 2° c.p.c.;

differisce

la già fissata udienza del 17.4.2020 al **21 settembre 2020 ore 16.00**, per l'audizione dei genitori dei minori e dei minori stessi, avanti al Giudice Onorario dott.ssa Michela Miele (Palazzo di Giustizia di Trieste, Foro Ulpiano n. 1, piano terra stanza 127);

differisce

al 10 settembre 2020 il termine per la relazione già richiesta al Servizio Sociale del Comune di Trieste sulle condizioni sociofamiliari di vita dei minori e sul loro rapporto con la madre;

autorizza frattanto

in via provvisoria e urgente, fino alla definizione del presente procedimento, la permanenza in Italia della signora [REDACTED] per assistenza alla prole.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al Pubblico Ministero in sede, alla ricorrente presso il difensore avv. Dora Zappia del Foro di Trieste, che avviserà anche il signor [REDACTED], e al Servizio Sociale del Comune di Trieste.

Si comunichi altresì alla rappresentanza diplomatica o consolare del Kenia e al Questore di Trieste per gli adempimenti di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98.

Così deciso in Trieste il 2 aprile 2020

Il Giudice estensore
dott. Laura Raddino



Il Presidente
dott. Carla Garlatti



"Ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D. L.vo 30-06-2003, n. 196, chiunque diffonda il presente provvedimento è tenuto ad omettere in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità di minori, oppure delle parti"

DEPOTTAZIONE
Trieste, 3/4/20
UFFIZIO
dott. Alessandro Garlatti